



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del 14/11/2017

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL
LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI
UNIVERSITARI**

tra

Gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Chieti e Pescara

e

il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi
"G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Visto

-la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";

-l'art. 3, comma 2, lett. e) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 secondo cui possono essere ammesse all'esame di Stato le persone che "abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale";

-il D.M. 20 giugno 2011 "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante "Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro";

-il Regolamento per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011;

- l'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita Convenzione Quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del 14/11/2017

- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- che i percorsi formativi dei corsi di laurea triennale e magistrale in Economia e Management attivati presso il Dipartimento di Economia Aziendale rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro

- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio della laurea, laurea magistrale, o a ciclo unico, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

- che la Convenzione quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare alla formazione di un percorso che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6,



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del 14/11/2017

del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.

Art. 2 - Contenuto dei corsi di laurea

Al Fine di consentire lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara garantisce, nel percorso complessivo dei CdS triennale e magistrale in Economia e Management, l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e del 1° anno delle lauree magistrali, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale per il successivo inoltro



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del 14/11/2017

ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro l'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata minima di **6 mesi** presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La pratica professionale dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Chieti-Pescara, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 5 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Chieti e Pescara firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di ottobre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il mese di dicembre i referenti per gli Ordini dei Consulenti si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara.

Art. 6 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Chieti e Pescara nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attuazione del presente Accordo, nelle persone di:

- per il D.E.A. Prof.ssa **Fabrizia Fontana**;
- per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Chieti Dott.ssa **Mariateresa Maimone**;
- per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara Dott.ssa **Laura D'Angelo**.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del 14/11/2017

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art.5, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 7 – Collaborazione didattica

Gli Ordini dei Consulti del Lavoro si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Chieti-Pescara si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione, anche in termini di testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Art. 8– Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Chieti
Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Pescara

Dipartimento di Economia Aziendale
Consiglio del 14/11/2017

Pescara, 21.12.2017

Il Presidente
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro di Chieti
Dott.ssa Marimone Mariateresa

Il Presidente
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro di Pescara
Dott.ssa Laura D'Angelo

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Michelina Venditti